



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici**

Responsabile: **Boscu Tommaso**

DETERMINAZIONE N. **435**

in data **15/04/2022**

OGGETTO:

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento del servizio di "Nomina del medico competente per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n. 81/2008" SMART CIG: Z3D35F8333.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 Aprile 2008 n° 101 ed entrato in vigore in data 15 Maggio 2008;

Constatato che il nuovo Testo Unico, introducendo numerose novità nella normativa del settore, prevede altresì particolari e complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;

Preso atto che all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo sono definite le “Misure generali di tutela” della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n.106/2009, il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, fra i diversi adempimenti di competenza, nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovendosi ricomprendere in questa, come previsto dall'articolo 41, comma 2, del citato decreto legislativo:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

Preso atto che l'incarico per l'espletamento dei compiti di medico competente, affidato con propria determinazione n. 292/2020 all'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Selargius in Via Piero della Francesca 1, nella persona del medico dirigente presso la suddetta ASL 8 di Cagliari, è scaduto;

Fatto presente che è stata data la disponibilità da parte del medico competente, Dott. Aldo Monni, di proseguire la propria attività per il tempo strettamente necessario al completamento delle visite mediche già avviate nel corso del precedente incarico;

Preso atto che, sulla scorta di quanto indicato nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione, la prestazione di medico competente comporta i seguenti costi:

a) visita e gestione della cartella clinica, per ciascun dipendente (prestazione obbligatoria ex articolo 41 del D. Lgs n. 81/2008):

€ 50,00 + IRAP nella misura di legge da calcolarsi sulla quota spettante al medico competente (95% dell'importo dovuto), esente IVA ai sensi dell'art. 1 del D. M. 17 Maggio 2002, quale prestazione effettuata in regime di attività libera professionale intramoenia;

b) sopralluoghi negli ambienti di lavoro: € 80,00;

c) partecipazione a riunioni: € 80,00;

d) consulenza medico competente, con rilascio di relazione: € 80,00;

e) programmazione attività didattica e predisposizione del relativo materiale: € 80,00;

f) formazione: € 80,00.

Tenuto conto che la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria costituisce un obbligo previsto da disposizione di legge atta a perseguire un interesse di rilevanza costituzionale;

Rilevato che, in base all'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Considerato che l'importo relativo al presente affidamento è inferiore a € 5.000,00;

Considerato che, in merito all'espletamento del servizio richiamato in oggetto, l'ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, in quanto struttura sanitaria che opera nel territorio comprendente anche il Comune di Sestu, già da diversi anni fornisce all'Ente il servizio di "sorveglianza sanitaria" per gli adempimenti di cui all'articolo 41 del D. Lgs n. 81/2008, nella persona del Dott. Aldo Monni che ha prestato la sua collaborazione con puntualità e diligenza, avendo in particolare da ultimo predisposto le cartelle cliniche informatizzate di tutto il personale dipendente, creando una banca dati sullo stato di salute dei dipendenti comunali stessi;

Appurato che, in virtù della convenzione con la ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, i pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dal Medico Competente saranno effettuati con rate

trimestrali posticipate, in seguito all'emissione da parte della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari medesima delle relative fatture, in ordine alla predisposizione delle quali dovrà essere consegnato al Servizio Bilancio della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari un prospetto indicante i giorni e gli orari in cui è stata svolta l'attività in convenzione;

Preso atto che l'impegno di spesa per la corresponsione delle competenze spettanti al medico competente va adottato in favore della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari presso la quale il medesimo medico presta servizio, incombendo poi in capo a quest'ultima la liquidazione di quanto spettante in luogo delle prestazioni in oggetto rese;

Tenuto conto che l'incarico per la prestazione richiamata in oggetto si ritiene possa essere affidato fino alla data del 30/05/2022;

Preso atto che l'importo dell'affidamento di cui trattasi viene stimato, presuntivamente, in complessivi € 1.000,00 comprensivo di oneri riflessi, per il periodo previsto per la validità dell'affidamento;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificata dalla L. n. 108/2021, la prestazione relativa al servizio di "sorveglianza sanitaria" per gli adempimenti di cui all'articolo 41 del D. Lgs n. 81/2008, alla ATS Sardegna - ASSL di Cagliari con sede in Selargius (CA) in Via Piero della Francesca n.1, nella persona del Dott. Aldo Monni sopra citato;

Preso atto che l'impegno di spesa per la corresponsione delle competenze spettanti al medico competente va adottato in favore della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari presso la quale il medesimo medico presta servizio, incombendo poi in capo a quest'ultima la liquidazione di quanto spettante in luogo delle prestazioni in oggetto rese;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Preso atto che per l'intervento di cui trattasi, è stato attribuito il CIG: Z3D35F8333;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2022/2024;

Tenuto conto che, per l'intervento in argomento, la relativa copertura finanziaria viene prevista nel bilancio al capitolo 410;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still" trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

- in applicazione del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento sia in capo al RUP (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu);

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 21/12/2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10/09/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visti i principi contabili di cui all'allegato n.4/2 del D.Lgs 118/2011;

Per le causali indicate in premessa:

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificata dalla L. n. 108/2021, l'incarico di medico competente, fino al 30/05/2022 all'ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, con sede in Selargius, Via Piero della Francesca 1, nella persona del Dott. Aldo Monni, medico dirigente presso la ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, in ordine all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 81/2008;
- 2) di approvare lo schema di convenzione con il quale verrà regolato l'incarico di cui trattasi;
- 3) di dare atto che, sulla base delle tariffe definite in convenzione, specificatamente per quanto concerne la visita medica per ciascun dipendente, la spesa per il periodo previsto per la validità della convenzione è così determinata:
 - € 1.000,00 da imputare all'esercizio 2022 comprensivo di oneri riflessi;
- 4) di impegnare a favore della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, con sede in Selargius, Via Piero della Francesca 1, C.F. 02261430926, la quota complessiva di € € 1.000,00 comprensiva degli oneri riflessi e esente I.V.A. a valere sul capitolo 410 (*Titolo 1 – Missione 01 – programma 11 – Macroaggregato 3*) del bilancio 2022/2024 annualità 2022 avente per oggetto "Spese per servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza del lavoro;
- 4) di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme dovute per l'espletata attività di sorveglianza sanitaria in favore della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, in seguito all'emissione delle relative fatture, la quale provvederà ad erogare quanto spettante al medico competente;
- 5) di trasmettere, all'Ufficio Personale ed al nominato medico competente, copia della presente non appena sarà divenuta efficace a termini di legge;
- 6) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Comune di Sestu;
 - decorrenza del servizio: immediata dalla data di esecutività dell'atto;
 - corrispettivo: € 1.000,00 compresi oneri riflessi e contributivi di legge se ed in quanto dovuti
 - termini di pagamento: 30 gg dalla data di presentazione della fattura;
 - altre clausole ritenute essenziali: nessuna;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: la società affidataria del servizio, come sopra rappresentata;

- a) assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e e successive modificazioni e integrazioni, ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) di disporre che la presente determinazione, comportando l’assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Tommaso Boscu)



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 435 del 15.04.2022

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento del servizio di "Nomina del medico competente per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n. 81/2008" SMART CIG: Z3D35F8333.

| E/U | Anno | Capitolo | Art. | Acc/Imp | Sub | Descrizione | CodForn | Importo |
|-----|------|----------|------|---------|-----|--|---------|----------|
| U | 2022 | 410 | 0 | D00435 | 1 | D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento del servizio di "Nomina del medico competente per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n. 81/2008" SMART CIG: Z3D35F83 | 24355 | 1.000,00 |

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 15.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 04.05.2022

L'impiegato incaricato